



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Corso Don Minzoni, 86, Cap. 14100, Asti (AT)

P. Iva e Codice Fiscale n. 01142420056

FOGLIO CONDIZIONI

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
**“ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”**

ALLEGATO C) ALL'AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Firme:

IL COORDINATORE UFFICIO RAPPORTI CON L'UTENZA
F.TO Geom. Claudio Negro

IL DIRIGENTE B.U. S.I.I.
F.TO Ing. Roberto Tamburini

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DEL CONTRATTO, PREMESSE E DEFINIZIONI GENERALI.

1. Oggetto del Foglio Condizioni è il **servizio di “Elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle Fatture”** (qui di seguito anche solo “servizio” o “prestazioni di servizio”) del **Servizio Idrico Integrato**, erogato da Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, P. Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 (qui di seguito definita, per brevità, anche solo “Stazione Appaltante” o “Ente aggiudicatore” o “A.S.P. s.p.a.” o “Committente”) agli Utenti del medesimo Servizio Idrico Integrato.
2. A.S.P. s.p.a. è affidataria del Servizio Idrico Integrato per la Città/Comune di Asti, in forza della Convenzione di gestione stipulata con l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” in data 18/07/2016 e s.m.i.
3. Il servizio oggetto d’appalto prevede l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento e l’invio delle Fatture (qui di seguito anche solo “bollette”), secondo quanto previsto dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e dal presente documento, che sinteticamente si articola nelle seguenti macro-attività:

Numero	Macro-attività
1)	Fase di test iniziale
2)	Fasi di elaborazione e produzione
3)	Fase di invio delle Fatture
4)	Reportistica

4. Complessivamente, nel periodo di durata dell’affidamento del servizio, si stima e si presume un totale di circa n. **33.000 Fatture/Anno**, attualmente tutte relative al servizio di stampa, imbustamento e invio a mezzo Posta ordinaria. Si stima e si presume che, nel periodo di affidamento del servizio, circa n. **1.000 Fatture/Anno** possano essere trasmesse in modalità Telematica.
I quantitativi stimati e presunti sopra elencati, hanno solo carattere indicativo, non rappresentano un minimo garantito all’Appaltatore, e possono pertanto essere soggetti a variazione a discrezione della Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze e/o per disposizioni dell’Autorità, nel periodo di affidamento del servizio. Ciò, non comporta la modifica dei “Prezzi Unitari” formulati nell’Offerta Economica, essendo stabilito che il corrispettivo delle prestazioni di servizio eseguite dall’Appaltatore viene sempre liquidato secondo l’applicazione dei “Prezzi Unitari” d’Offerta Economica alle quantità e alla tipologia di prestazione effettivamente eseguita. Una eventuale variazione in diminuzione dei quantitativi annui stimati e presunti, non può dare luogo ad alcun onere, risarcimento o indennizzo o rimborso spese a carico di A.S.P. s.p.a.
5. L’Appaltatore, nel periodo di durata dell’affidamento del servizio, si impegna all’esecuzione del medesimo servizio, e delle prestazioni contrattuali, alle condizioni e alle previsioni di cui al presente Foglio Condizioni, di cui al Capitolato Tecnico, di cui agli atti o documenti a quest’ultimo allegati o richiamati, e di cui all’Offerta Tecnica e di cui all’Offerta Economica formulata in procedura di affidamento del servizio, e secondo le prescrizioni di volta in volta impartite dalla Stazione Appaltante, attraverso il proprio D.E.C.
6. La sottoscrizione del Contratto, e prima ancora la partecipazione alla procedura negoziata indetta da A.S.P. s.p.a., comporta l’attestazione, da parte dell’Appaltatore, della piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dal Foglio Condizioni, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto medesimo e da tutti i documenti Allegati, relativamente alla procedura.
7. L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del servizio oggetto di affidamento e delle prestazioni contrattuali, secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione - verso A.S.P. s.p.a. - di ogni circostanza e/o evento imprevisi influenti sul buon esito dell’appalto di servizio. Il Fornitore si obbliga, per tutta la durata dell’affidamento esplicitata al successivo art. 3, in proprio, con organizzazione dei mezzi e delle risorse necessarie e con gestione a proprio rischio, all’esecuzione del servizio e delle attività oggetto di Foglio Condizioni, di Capitolato Tecnico e di Contratto, meglio ivi descritti.
8. Ai fini del presente Foglio Condizioni, per il periodo di durata dell’affidamento del servizio, valgono le definizioni generali riportate nel seguente prospetto:

Let.	Termine	Definizione generale
a)	“Fornitore”, “Aggiudicatario”, “Appaltatore”, “Esecutore” o “Impresa aggiudicataria”:	S'intende l'Aggiudicatario della procedura negoziata indetta da A.S.P. s.p.a., rubricata con il n. di CIG indicato in epigrafe alla Lettera di invito a formulare Offerta e con la locuzione “P.N. n. 39/2021”
b)	“Stazione Appaltante”, “Ente”, “Ente aggiudicatore” o “Committente” o “Gestore del Servizio Idrico Integrato”:	Si intende ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., in forma abbreviata A.S.P. s.p.a., P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056, con sede legale e amministrativa in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia, nella sua qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.
c)	“Parti”:	Si intendono A.S.P. s.p.a. e Fornitore.
d)	“B.U. S.I.I.” o “Business Unit”:	Si intende la <i>Business Unit</i> Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a
e)	“Servizi/o” o “prestazione/i”:	Si intende, nel suo complesso, il servizio di “Elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle Fatture/bollette” del Servizio Idrico Integrato erogato da A.S.P. s.p.a., descritto e individuato nel presente Foglio Condizioni, nel Capitolato Tecnico e nel Contratto e relativi documenti Allegati e richiamati.
f)	“Pec” o “PEC”:	Si intende la posta elettronica certificata, quale mezzo di comunicazione tra le Parti.
g)	“Foglio Condizioni”:	Si intende il presente documento, costituente parte integrante del Contratto.
h)	“Capitolato” o “Capitolato Tecnico”:	Si intende il Capitolato Tecnico, costituente parte integrante del Contratto.
i)	“Contratto” o “Contratto d'Appalto”:	Si intende il Contratto d'Appalto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e l'Appaltatore, in seguito all'adozione del Provvedimento di Aggiudicazione della procedura rubricata con il numero CIG indicato in epigrafe alla Lettera di Invito, nonché ad altri adempimenti di legge
l)	“Giorni feriali” o “lavorativi”:	S'intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi; Per “ <i>giorni</i> ”, si intendono i giorni calendariali.
m)	“D.P.I.”:	Si intendono i Dispositivi di Protezione Individuale, a carico del Fornitore nella Fase esecutiva del Contratto.
n)	“D.E.C.”:	Si intende il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a.
o)	“R.U.P.” o “R.P.”:	Si intende il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex D.L. n. 76/2020 c.i. Legge n. 120/2020 e s.m.i., e relativi atti attuativi ove applicabili, nominato da A.S.P. s.p.a.
p)	“Documentazione di Procedura”:	Si intende l'insieme dei Documenti di Procedura, ovvero la Lettera di invito a formulare Offerta, il Foglio Condizioni, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto e relativi documenti Allegati.
q)	“C.C.” o “c.c.”:	Si intende il Codice Civile vigente in Italia.
r)	“Codice” o “Codice Appalti” o “Codice dei Contratti Pubblici”:	S'intende il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili e richiamati nella Documentazione di Procedura.
s)	“D.P.G.”:	S'intende il “Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare” ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza), o il documento equipollente, adottato da A.S.P. s.p.a. e pubblicato e accessibile, unitamente al Codice Etico di A.S.P. s.p.a., sul sito web di A.S.P. s.p.a. nella sezione “Società Trasparente”.
t)	“Garanzia definitiva”:	Si intende la Garanzia Definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

v)	“Sito web di A.S.P. s.p.a.” o “profilo del committente”:	Si intende il sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a.
z)	“I.V.A.”:	Si intende l’Imposta sul valore aggiunto, prevista dall’ordinamento giuridico.

9. È fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato Tecnico e nel Contratto e/o nei loro Allegati.

ART. 2. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO.

1. L’importo contrattuale stimato e presunto ammonta a **€ 245.000,00 (Euro duecentoquarantacinquemila/00)** di cui:

a)	Euro 245.000,00 per il servizio oggetto d’affidamento (di cui Euro 35.000,00 in caso di eventuale esercizio dell’Opzione di proroga tecnica di cui al successivo art. 3, commi 2 e 3, disposta per iscritto da A.S.P. s.p.a.).
b)	Euro 0,00 per oneri di sicurezza Interferenziali, non soggetti a ribasso in sede di procedura di affidamento.

2. L’importo contrattuale complessivo indicato al precedente capoverso del presente articolo è da intendersi al netto dell’I.V.A. di legge, e senza computare l’Offerta Economica (e i “Prezzi Unitari”) formulata in sede di procedura dal Fornitore, che saranno computati e considerati in Fase esecutiva del Contratto.

ART. 3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. PROROGA TECNICA EVENTUALE.

- Nell’ipotesi in cui la Fase di “START-UP” di cui all’art. 2 Capitolato Tecnico si concluda con esito positivo**, l’affidamento del servizio ha una durata complessiva prevista pari a **36 (trentasei) mesi contrattuali** e consecutivi decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio acclarata nel Verbale di Consegna di cui all’art. 4 o comunicata per iscritto da A.S.P. s.p.a. all’Appaltatore, e termina, ad ogni effetto, allo spirare del trentaseiesimo mese contrattuale, fermo quanto previsto dai successivi capoversi e commi del presente articolo del Foglio Condizioni.
- Fatto salvo l’esercizio dell’**Opzione di proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, di cui al successivo capoverso del presente articolo, alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale, il Contratto e l’affidamento del servizio si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora scritta da parte di A.S.P. s.p.a.
- A.S.P. s.p.a. si riserva, in via del tutto opzionale e eventuale, la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016., di disporre la proroga tecnica del Contratto e del servizio per **ulteriori sei (6) mesi consecutivi**, alle medesime condizioni contrattuali (sia tecniche che economiche), e a semplice richiesta scritta della medesima A.S.P. s.p.a., qualora alla scadenza del trentaseiesimo mese contrattuale di cui al capoverso primo del presente articolo, non sia stato possibile concludere la procedura per la nuova aggiudicazione del servizio e/o adottare altra soluzione atta a garantirne la continuità (qui di seguito, per brevità, anche solo “proroga tecnica”).
- Al termine del Contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione del Contratto, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e, comunque, fino alla nuova gestione o all’entrata in servizio di un nuovo Aggiudicatario, l’Appaltatore uscente (che si è aggiudicato la P.N. n. 39/2021), previa richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., è obbligato ad eseguire il servizio oggetto d’affidamento, alle medesime condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.
- L’esaurimento dell’importo complessivo contrattuale di cui al precedente art. 2, lett. a), nel periodo di durata dell’affidamento del servizio esplicitato nel presente art. 3, comporta ai sensi del successivo art. 15 l’anticipata cessazione degli effetti del Contratto d’appalto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di A.S.P. s.p.a.**

ART. 4. VERBALE DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA DEL SERVIZIO OGGETTO D’AFFIDAMENTO.

- Al momento della consegna del servizio all’Appaltatore, deve essere redatto un Verbale di Consegna in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che attesta l’avvio del servizio e la presa in consegna dello stesso servizio.
- Il verbale previsto dal precedente capoverso del presente articolo deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal Responsabile del Servizio nominato dall’Appaltatore e dal D.E.C. per A.S.P. s.p.a.
- Le prestazioni, oggetto del Foglio Condizioni, del Capitolato Tecnico e del Contratto, decorrono dalla data e orario indicati nel Verbale di Consegna del servizio.
- Uguale Verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo di durata contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del Contratto, anche anticipata (es. risoluzione contrattuale, recesso, etc.), per la riconsegna da parte dell’Appaltatore, ad A.S.P. s.p.a., del servizio e di quant’altro oggetto di consegna ai sensi del capoverso primo del presente articolo.

ART. 5. CARATTERE E NATURA DEL SERVIZIO OGGETTO D’AFFIDAMENTO.

1. Il Servizio Idrico Integrato, come definito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., costituisce attività e servizio di pubblico interesse, ed in quanto tale non può essere sospeso, interrotto e/o abbandonato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Perciò, tenuto conto del Capitolato Tecnico, del Foglio Condizioni e del Contratto, l’Appaltatore, o chi a qualunque titolo partecipi all’esecuzione del servizio oggetto d’affidamento, non può in nessun caso sospendere, interrompere e/o abbandonare l’esecuzione del servizio oggetto d’affidamento, fatte salve le “cause di forza maggiore”, che devono comunque essere puntualmente documentati e comunicati per iscritto ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. e del R.U.P., al domicilio eletto da A.S.P. s.p.a. nel Contratto.
2. Non sono considerati “causa di forza maggiore”, e di conseguenza sono oggetto di penali ai sensi del presente Foglio condizioni e del Contratto, gli scioperi del personale direttamente imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, la mancata o ritardata corresponsione di retribuzioni o il mancato rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
3. Tenuto conto della natura di A.S.P. s.p.a. e fermo quanto previsto dal successivo capoverso, in caso, comunque, di sospensione, interruzione e/o abbandono del servizio, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico, di cui al Foglio Condizioni e di cui al Contratto, A.S.P. s.p.a. può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, all’Appaltatore, per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti sull’Appaltatore, e ciò indipendentemente dalle penali a quest’ultimo applicate ai sensi del Foglio Condizioni e del Contratto d’Appalto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di A.S.P. s.p.a. di rivalersi sull’Appaltatore per l’eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.
Trascorsi 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dall’abbandono, interruzione e/o sospensione del servizio, senza avere ricevuto alcuna giustificazione dall’Appaltatore, A.S.P. s.p.a. procede alla risoluzione del Contratto
4. Per le esecuzioni d’ufficio del servizio, A.S.P. s.p.a. può avvalersi di qualsiasi impresa Terza autorizzata che non sia il Fornitore, o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale, strumenti e/o mezzi.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO D’AFFIDAMENTO.

1. Le prestazioni e attività oggetto del Contratto e dell’affidamento del servizio devono essere obbligatoriamente svolte dall’Appaltatore secondo la successione temporale delle indicazioni qui di seguito riportate, tenendo conto che la gestione dei Flussi viene generata dall’applicativo **SIU - NET@H2O di Engineering**:

1) FASE DI TEST:

- e presa in carico del Flusso di bollettazione in area di test;
- e analisi delle specifiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante;
- e autorizzazione alla stampa dei bollettini c.c.p. premarcati;
- e produzione *basket* di prova;
- e correzione del *basket* di prova a seguito delle verifiche della Stazione Appaltante.

2) FASI DI ELABORAZIONE E PRODUZIONE:

- presa in carico del Flusso di bollettazione in area di produzione;
- e elaborazione del Flusso di bollettazione secondo le specifiche tecniche richieste;
- e stampa dei documenti;
- e produzione dei documenti in Formato PDF per la Fatturazione elettronica, o in altro Formato richiesto da A.S.P. s.p.a.;
- e confezionamento dei documenti stampati.

3) FASE DI INVIO DELLE FATTURE:

- invio delle missive (lotto fisico) con consegna a Poste Italiane s.p.a.;
- e/o invio delle bollette in modalità telematica (se richiesto da A.S.P. s.p.a.);
- e restituzione alla Stazione Appaltante della distinta di postalizzazione e delle e-mail/pec inviate in modalità telematica.

4) REPORTISTICA:

- restituzione alla Stazione Appaltante delle Fatture inesitate, inviate in modalità telematica;
- e monitoraggio *real time* delle “Fasi del servizio” da parte della Stazione Appaltante, attraverso la Piattaforma *web* messa a disposizione dall’Appaltatore; l’Appaltatore, al riguardo, garantisce che la Piattaforma *web* che

mette a disposizione è pienamente disponibile, e tale da non dare luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni di sorta da parte di Terzi sull'utilizzo e/o uso della stessa Piattaforma web;

- e completa tracciabilità di una singola missiva/bolletta o dell'intero lotto delle missive/bollette inviate, attraverso più filtri di ricerca disponibili dalla Piattaforma web (es.: *barcode*, lotto di produzione, data, ecc.);
- e possibilità di consultazione, ricerca, recupero, duplicazione, filtro, archivio, aggregazione, estrazione, stampa dei documenti elaborati (dal singolo documento all'intero Flusso di bollettazione).

2. È facoltà della Stazione Appaltante modificare in qualunque momento, nel periodo di durata dell'affidamento del servizio esplicitato dal precedente art. 3, il *layout* di stampa, per sopravvenute esigenze e/o per disposizioni dell'Autorità. Si rimanda a quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, per ulteriori dettagli.
3. Tutte le infrastrutture, applicativi ed eventuali piattaforme da utilizzare in *cloud* fornite, devono essere certificate A.G.I.D., secondo quanto disposto dalle Circolari rese da A.G.I.D. n. 2 e n. 3 del 09/04/2018 e s.m.i.

ART. 7. SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO OGGETTO D'AFFIDAMENTO E DEL CONTRATTO.

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, A.S.P. s.p.a. può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto e del servizio, compilando, se possibile con l'intervento dell'Esecutore o di un suo legale rappresentante pro-tempore o di un suo procuratore, il Verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione del Contratto e del servizio.
2. L'eventuale sospensione e ripresa del servizio disposte da A.S.P. s.p.a., acclarate, rispettivamente, in un Verbale di sospensione e di ripresa, sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle cui disposizioni si rinvia integralmente. Per la disciplina della sospensione del Contratto e del servizio, si applica quindi l'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le norme vigenti e applicabili in materia.
3. Tenuto conto della natura di A.S.P. s.p.a. e del tipo di servizio di cui trattasi, nel periodo di durata dell'affidamento del medesimo servizio esplicitato al precedente art. 3, l'Appaltatore non può comunque sospendere le prestazioni di servizio oggetto di Contratto e d'affidamento in seguito a sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con la Stazione Appaltante.
4. Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di sospensione del Contratto, e delle prestazioni contrattuali, previste dalla normativa vigente applicabile.

ART. 8. PENALI APPLICABILI AL FORNITORE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI.

1. Per il servizio oggetto d'affidamento non effettuato o effettuato in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Foglio Condizioni e dal Contratto, e comunque qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nel Foglio Condizioni, nell'Offerta Tecnica formulata in gara e a quanto previsto in Contratto, A.S.P. s.p.a. si riserva di applicare, verso l'Appaltatore, le penali di cui ai successivi commi 7 e 8.
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento del corrispettivo contrattuale immediatamente successivo al verificarsi della relativa fattispecie; in caso di incapienza, A.S.P. s.p.a. si varrà della Garanzia Definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevista dal presente Foglio Condizioni, restando inteso che A.S.P. s.p.a. può chiedere il versamento della penale applicata direttamente all'Appaltatore.
3. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi del presente articolo, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, trova applicazione il successivo art. 15 in materia di risoluzione del Contratto.
4. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penale.
5. In tutti i casi di applicazione delle penali di cui al presente articolo, è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di eseguire, in proprio o tramite Terzi autorizzati, il servizio oggetto dell'appalto e di rivalersi sull'Appaltatore per il costo sostenuto per la c.d. "esecuzione in danno":
 - oltre all'eventuale maggiore danno patito da A.S.P. s.p.a., direttamente o indirettamente, in ragione degli inadempimenti dell'Appaltatore, quali, a titolo di esempio, il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "A.R.E.R.A.") o da suo avente causa.
 - oltre all'addebito, da parte di A.S.P. s.p.a., all'Appaltatore, di tutti gli indennizzi e/o le sanzioni che gli verranno eventualmente addebitati, secondo quanto stabilito dall'A.R.E.R.A. a da suo avente causa, per cause imputabili all'Appaltatore stesso.
7. Le penali di cui al presente articolo del Foglio Condizioni, sono riportate dalla lett. a) a e) nel prospetto che segue:

Lettera	Fattispecie	Penale
---------	-------------	--------

a)	Ritardata presa in carico del Flusso di bollettazione in Fase di test o del posizionamento del <i>basket</i> di prova (art. 8 del Capitolato Tecnico):	Il superamento del termine indicato nel Capitolato Tecnico comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale del servizio.
b)	Ritardata presa in carico dell'Elaborazione, stampa o confezionamento del Flusso di bollettazione in Fase di produzione (art. 9 del Capitolato Tecnico):	Il superamento del termine indicato nel Capitolato Tecnico comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale del servizio.
c)	Ritardato invio delle Fatture (art. 10 del Capitolato Tecnico: il ritardato invio delle Fatture a Poste Italiane s.p.a. (ovvero il ritardato invio in modalità telematica ove chiesta da A.S.P. s.p.a.) comporta le seguenti penali giornaliere:	<ul style="list-style-type: none"> - 5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'importo contrattuale del servizio: per ritardi entro 1 (uno) giorno lavorativo con un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00); - 0,7‰ (zerovirgolasettepermille) dell'importo contrattuale del servizio: per ritardi superiori a 1 (uno) giorno lavorativo ed entro 3 (tre) giorni lavorativi, con un minimo di Euro 70,00 (settanta); - 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale del servizio: per ritardi superiori a 3 (tre) giorni lavorativi, con un minimo di euro 100,00 (cento/00).
d)	Interruzione o sospensione della messa a disposizione del sistema di monitoraggio da remoto (art. 11 del Capitolato Tecnico):	Ogni interruzione o sospensione del sistema di monitoraggio da remoto tramite la piattaforma web, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari al 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale del servizio.
e)	Mancata o errata indicazione dei dati relativi alla Tracciabilità:	La mancata o errata indicazione dei dati relativi alla Tracciabilità dei documenti (quale, ad esempio, la mancata apposizione del <i>barcode</i>), comporta l'applicazione di una penale pari a € 10,00 (Euro dieci/00) per ciascun Foglio su cui è mancante il <i>barcode</i> .
f)	Errato imbustamento delle Fatture e/o errato abbinamento degli Stampati:	Comporta l'applicazione di una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale del servizio, per ogni errore
g)	Mancato rispetto delle modalità di svolgimento del servizio: modalità di organizzazione del servizio o di controllo del ciclo di lavorazione e Flussi di ritorno difformi rispetto a quanto dichiarato in Fase di presentazione dell'Offerta:	Comporta l'applicazione di una penale forfettariamente stabilita in € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni singolo lotto.
h)	Mancato rispetto di quanto proposto e offerto dall'Appaltatore nell'Offerta Tecnica in fase di procedura:	Comporta l'applicazione di un'apposita penale giornaliera pari allo 0,005% (zerovirgolazerozerocinqueper cento) dell'importo contrattuale del servizio, con la precisazione che tale penale è applicata fino a quando l'Appaltatore non provvede al ripristino di quanto da lui prospettato e offerto nell'Offerta Tecnica, che è parte integrante del Contratto d'appalto.

8. Per ogni altra inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, dal Foglio Condizioni o dal Contratto, non espressamente prevista nel prospetto precedente del presente articolo, può essere applicata da A.S.P. s.p.a. - all'Appaltatore - una penalità variabile da **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** ad un massimo di **€ 500,00 (euro cinquecento/00)**, per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.
9. A.S.P. s.p.a. contesta le infrazioni, omissioni e/o inadempienze di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, mediante comunicazione scritta all'Appaltatore inviata con raccomandata a/r o mediante pec, contenente l'indicazione del tempo, del luogo della violazione e dell'inadempienza contrattuale, la penale che si intende applicare espressa in Euro o in valuta corrente in Italia, ovvero la sua entità economica, e la contestuale fissazione

di un termine, non inferiore a quindici (15) giorni, per la presentazione da parte dell'Appaltatore di eventuali controdeduzioni scritte.

L'Appaltatore può presentare, dunque, per iscritto le proprie controdeduzioni entro quindici (15) giorni dal ricevimento della contestazione, o nel diverso termine assegnato da A.S.P. s.p.a. con la contestazione.

Entro dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, previa loro disamina, A.S.P. s.p.a. comunica l'accettazione, o meno, delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che A.S.P. s.p.a. abbia dovuto sostenere per effettuare il servizio in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti autorizzati.

Se ritiene accoglibili le controdeduzioni addotte dall'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. emette motivato provvedimento di archiviazione degli atti. In caso contrario, la penale diventa definitiva e A.S.P. s.p.a. applica la penale con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 (sette) giorni.

In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte dell'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. procede all'applicazione delle penali con provvedimento motivato.

10. L'importo delle penali applicate viene detratto da A.S.P. s.p.a. dal primo pagamento utile del corrispettivo e/o dal deposito versato a titolo di Garanzia Definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto sopra previsto.
11. Le penali vengono applicate da A.S.P. s.p.a. fino ad un massimo del **10 % (dieci per cento)** dell'importo complessivo contrattuale, al netto dell'I.V.A. di legge ove dovuta, con facoltà di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto nel presente Foglio Condizioni, senza che l'Appaltatore possa vantare alcunché, e fatto salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. all'eventuale maggiore danno subito.
12. Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano. Inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti e/o azioni previsti dal Foglio Condizioni, dal Capitolato Tecnico, dal Contratto, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.
13. La richiesta e/o il pagamento delle penali, non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere la penale.

ART. 9. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE, SMARRIMENTO DELLA CORRISPONDENZA, E DIVIETO DI MESSAGGI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto al successivo art. 22, l'Appaltatore solleva A.S.P. s.p.a. da ogni e qualsiasi rivendicazione di Terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio, delle prestazioni e delle attività oggetto d'affidamento e di Contratto, derivante da sua inadempienza ai disposti o previsioni di Contratto e di legge. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a rifondere eventuali danni subiti da A.S.P. s.p.a. e/o da Terzi, ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia A.S.P. s.p.a., sia i suoi Amministratori, Dirigenti, dipendenti, incaricati e/o persone che la rappresentino.
2. L'Appaltatore è, a qualsiasi titolo e in ogni Fase, responsabile della perdita e smarrimento della corrispondenza e/o dei documenti ad esso affidata/i per l'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento e delle prestazioni contrattuali, a meno che provi che la perdita e lo smarrimento sia imputabile a Terzi.
3. E' fatto esplicito divieto all'Appaltatore, e/o a chiunque partecipi all'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento, di riportare all'interno delle Buste e/o di Pec/E-mail indirizzate agli Utenti di A.S.P. s.p.a., e da inviarsi nella "Fase di Invio" di cui al precedente art. 6, messaggi contrari al buon costume e all'ordine pubblico e/o messaggi pubblicitari, commerciali e/o promozionali relativi a Soggetti diversi da A.S.P. s.p.a., con l'avvertenza che, in caso contrario, vengono applicate da A.S.P. s.p.a. le penali previste dal precedente art. 8 e detti messaggi, ove possibile, devono essere prontamente rimossi dall'Appaltatore.

ART. 10. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il Certificato di regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento è emesso da A.S.P. s.p.a., previa esplicita richiesta del Fornitore e nelle ipotesi di legge, entro il termine di 2 (due) mesi dalla conclusione del Contratto, salvo diverso termine di legge e salva diversa disposizione di legge.

ART. 11. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CONSUNTIVAZIONE.

1. Nei limiti dell'importo contrattuale complessivo di cui al precedente art. 2, le prestazioni di servizio regolarmente eseguite dall'Appaltatore in forza del Contratto d'appalto, sono corrisposte sulla base dei "**PREZZI UNITARI**" di cui all'allegato documento "**(SCHEMA DI) OFFERTA ECONOMICA**", che devono intendersi qui trascritti come indicati e formulati dall'Appaltatore in procedura negoziata, e consuntivati mensilmente a A.S.P. s.p.a. in persona del R.U.P. e D.E.C. nella Fase esecutiva del Contratto.
2. La consuntivazione Mensile, a cura, spese e oneri dell'Appaltatore, deve essere dettagliata per le singole voci di "Prezzo Unitario" esplicitate nel "**(SCHEMA DI) OFFERTA ECONOMICA**", comprese le spese di invio delle Fatture che devono essere rendicontate con suddivisione per Fascia di peso e destinazione tariffaria (AM + CP + EU).

L'Appaltatore, a riguardo, si obbliga alla tempestiva trasmissione, a A.S.P. s.p.a., della "Tabella dei Costi" di Poste Italiane s.p.a. di riferimento, ad ogni aggiornamento e a ogni richiesta del R.U.P. o D.E.C.

3. Nel corrispettivo contrattuale, e quindi nei "PREZZI UNITARI" indicati nel documento di cui al precedente capoverso uno, devono intendersi compresi, e sono in ogni caso per intero a carico dell'Appaltatore, tutte le spese, i costi e gli oneri (es. di stampa, di carburante, di trasporto, di approvvigionamento energetico, delle spese informatiche e delle spese di collegamento alla rete *web internet*, delle spese telefoniche, etc.) necessari, e conseguenti, all'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto di affidamento, nessuna esclusa e/o eccettuata.
4. I "PREZZI UNITARI" indicati e formulati nel documento di cui al precedente capoverso uno, si intendono quindi *omnicomprensivi* di ogni prestazione di servizio oggetto d'affidamento e di ogni attività annessa e connessa, per cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i "PREZZI UNITARI" indicati e formulati in gara dal Fornitore, includono quanto segue nel prospetto:

Lett.	Voce
a)	Fornitura di carta/materiale cartaceo e di Buste con le caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
b)	Stampa a colori delle Fatture, taglio, rifilo, piegatura e imbustamento.
c)	Fornitura di carta/materiale cartaceo e di Buste con le caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
d)	Stampa a colori delle Fatture, taglio, rifilo, piegatura e imbustamento.
e)	Personalizzazione e aggiornamento di programmi informatici, <i>hardware</i> , <i>software</i> .
f)	Digitalizzazione del logo.
g)	<i>Overlay</i> , elaborazione, formattazione, prove di stampa.
h)	Eventuali pratiche postali.
i)	Costi di invio aggiuntivi rispetto al costo di spedizione suddiviso per Fascia di peso e destinazione tariffaria.
l)	Reportistica/rendiconti a A.S.P. s.p.a.
m)	Messa a disposizione di eventuali funzionalità aggiuntive implementate sulla piattaforma <i>web</i> , in quanto il prezzo mensile, indicato e previsto nel documento di cui al capoverso uno, si intende <i>omnicomprensivo</i> .

5. I "PREZZI UNITARI" formulati dall'Appaltatore a proprio rischio in procedura, nel documento d'Offerta Economica, sono fissi ed invariabili sino alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, indipendentemente da qualsiasi imprevisto e/o eventualità si dovesse verificare nel periodo di affidamento del servizio, facendosi carico l'Appaltatore di qualsiasi rischio e/o alea. Per tutta la durata dell'affidamento del servizio esplicitata al precedente art. 3, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore non può, pertanto, vantare diritto o pretesa ad altri corrispettivi e/o supplementi di corrispettivo contrattuale, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei "PREZZI UNITARI" indicati e formulati nell'Offerta Economica.
6. Nulla è dovuto all'Appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, esegua prestazioni o attività diversi da quelli previsti nel presente Foglio Condizioni, nel Capitolato Tecnico e nel Contratto, e non preventivamente autorizzati in forma scritta da A.S.P. s.p.a.

ART. 12. CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE. PREZZI UNITARI.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, non è dovuta alcuna anticipazione di corrispettivo contrattuale.
2. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, ovvero dei "PREZZI UNITARI" di cui al precedente art. 11, avviene, in valuta corrente nello Stato Italiano, con cadenza mensile posticipata, in base alle prestazioni di servizio (es. 01, 02, 03, etc., del documento "(**SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA**)"), effettivamente e regolarmente eseguite dal Fornitore nel periodo di riferimento precedente, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale, è subordinato alla constatazione della corretta esecuzione del servizio da parte del D.E.C. nominato da A.S.P. s.p.a.

3. L'Appaltatore ha pertanto diritto, esclusivamente, al pagamento del servizio regolarmente eseguito nel periodo di durata dell'affidamento esplicitato al precedente art. 3, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata dell'affidamento esplicitato nel presente Foglio Condizioni all'art. 3 - l'importo complessivo dell'appalto, indicato al precedente art. 2, lett. a) e nel Contratto, non sia stato esaurito, indipendentemente dall'importo impegnato fino a quel momento.
4. L'Appaltatore, nel periodo di durata dell'affidamento del servizio, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare, l'Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ed eventuali aggiornamenti.
5. I pagamenti del corrispettivo contrattuale dovuto vengono effettuati, da A.S.P. s.p.a. o suo avente causa, sul conto corrente dedicato all'appalto ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
6. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad indicare sulle sue Fatture ed in ogni comunicazione scritta rivolta alla Stazione Appaltante, al R.U.P. e al D.E.C. il numero CIG dell'Appalto, indicato nella Lettera di Invito.
L'Appaltatore deve specificare in Fattura e/o in suo documento allegato (**REPORT**) - oltre al CIG assegnato alla commessa e ad ogni altro dato di legge - quanto segue: A) il "Prezzo Unitario" di ogni prestazione di servizio effettivamente eseguita in base al Contratto; B) il "Tipo e la Quantità" di prestazioni di servizio regolarmente eseguite dall'Appaltatore in base al Contratto nel periodo temporale di riferimento; C) le "spese postali" di invio delle Fatture effettivamente sostenute.
L'importo complessivo di ogni singola Fattura è definito sulla base del "Prezzo Unitario" e del "Tipo" e della "Quantità" di ogni singola prestazione di servizio eseguita dall'Appaltatore.
7. Qualora l'Appaltatore non assolva anche solo uno degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il Contratto si intende risolto di diritto.
8. Il pagamento del corrispettivo contrattuale, da parte di A.S.P. s.p.a., avviene previa presentazione, da parte del Fornitore, di regolare Fattura e previa constatazione - da parte del D.E.C. - della corretta esecuzione del servizio, riportando il CIG dell'affidamento sulla causale, con termine a 60 (sessanta) giorni data Fattura fine mese.
Fatte salve altre verifiche di legge, il pagamento di ogni Fattura emessa dal Fornitore è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore (D.U.R.C. *on-line* in corso di validità).
9. Tutte le Fatture devono essere emesse dall'Appaltatore a norma di legge, tra il primo e il decimo giorno del mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni di servizio, ed essere intestate ad A.S.P. s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Codice Fiscale e P. Iva n. 01142420056.
10. Come stabilito dall'art. 1, co. 916, L. n. 205/2017 e s.m.i., le Fatture devono essere emesse e trasmesse dall'Appaltatore esclusivamente in Forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio (S.D.I.) e devono contemplare l'applicazione, in deduzione dal corrispettivo, della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) prevista dall'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di altre trattenute previste dalla legge, come meglio esplicitato da successivo capoverso. Ove non già noto all'Appaltatore, A.S.P. s.p.a. nel corso del periodo di durata dell'affidamento del servizio rende noto il Codice Destinatario per la Fattura elettronica.
11. Fatte salve ulteriori ritenute o trattenute previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata da A.S.P. s.p.a. una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di A.S.P. s.p.a. della Verifica di Conformità, previo rilascio del D.U.R.C. *on-line* in corso di validità.
12. Il servizio e le attività oggetto d'affidamento devono essere effettuati dall'Appaltatore tenendo conto espressamente delle ritenute e/o trattenute previste dal precedente capoverso e dal presente articolo.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, A.S.P. s.p.a., ai sensi di legge, trattiene dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tale caso, l'Appaltatore nulla ha a che pretendere, in termini di mancata corresponsione di detti importi e/o per ritardato pagamento, verso A.S.P. s.p.a. o suoi aventi causa.

ART. 13. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata la cessione del Contratto, anche parziale e temporanea, per l'Appaltatore, sotto ogni forma. Ogni atto e/o patto contrario alle previsioni di cui sopra, è nullo *ex lege*, fatte salve altre conseguenze di legge e fermo restando il risarcimento del danno patito.

2. In ipotesi di inottemperanza dell'Appaltatore al divieto di cessione del Contratto, prevista dai precedenti capoversi del presente articolo, il Contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferme restando le conseguenze previste dalla normativa vigente ed ogni altra conseguenza prevista dal presente documento.
3. Nei casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, si applica l'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a cui si rinvia integralmente.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a condizione che il Cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia o presso altro Albo di legge e che il Contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. E' fatto, comunque, salvo quanto previsto dalla legge.

ART. 14. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.

1. È ammesso il Subappalto nei limiti e secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla Lettera d'Invito a formulare offerta, a cui si rinvia integralmente.
2. Salve ipotesi di legge, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto di eventuali Subappaltatori, e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle Fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i pagamenti ai Subappaltatori nel rispetto dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro e non oltre 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda. E' fatta salva l'applicazione di penali all'Appaltatore.
4. Per i Subappalti per i quali è previsto e chiesto, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante, quest'ultima provvede a detto pagamento previa acquisizione, se del caso tramite l'Appaltatore, delle Fatture dei Subappaltatori stessi e previa verifica della corrispondenza con le prestazioni eseguite. E' fatta salva ogni altra verifica di legge.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, per ogni Subcontratto che non costituisce Subappalto, l'importo complessivo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del Subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell'inizio della prestazione.
6. Si richiamano in questo articolo le previsioni normative in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, l'Appaltatore s'obbliga, e garantisce, che nei Contratti sottoscritti con eventuali Subappaltatori e Subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di verificare che propri, eventuali, Subappaltatori rispettino le istruzioni fornite ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico al quale si rinvia, ed ottemperino alla normativa ivi richiamata vigente.
8. In caso di Subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti di A.S.P. s.p.a., dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel Contratto. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a A.S.P. s.p.a. e/o ai Terzi per fatti e condotte comunque imputabili ai suoi Subappaltatori e ai suoi Subcontraenti.
9. Qualora nel periodo di affidamento del servizio vengano accertati inadempimenti del Subappaltatore, A.S.P. s.p.a. si riserva di chiedere all'Appaltatore di intraprendere azioni e, perfino, di risolvere il Contratto di Subappalto e, in tale caso, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo o rimborso spese da A.S.P. s.p.a.
10. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

1. A.S.P. s.p.a., nel periodo di durata dell'affidamento esplicitato al precedente art. 3, si riserva di risolvere il Contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito, nell'ipotesi in cui si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - 1) verifica, negativa, circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di qualificazione dichiarati dal Fornitore in procedura di affidamento, ivi compresi i Requisiti Morali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - 2) allorché si manifesta, e si integri, qualunque altra forma di Incapacità giuridica, che ostacoli l'esecuzione del servizio o qualunque forma di Incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - 3) allorché si manifesta, e si integri, la perdita di eventuali autorizzazioni e/o titoli all'esercizio delle prestazioni e delle attività oggetto di Contratto e di Capitolato Tecnico;

- 4) in caso di esito negativo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese in procedura e/o in Fase esecutiva del Contratto dall'Appaltatore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
 - 5) frode, a qualsiasi titolo e da parte del Fornitore, nell'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento;
 - 6) per non avere, il Fornitore, iniziato e/o avviato l'esecuzione del servizio e delle attività oggetto del Capitolato, del Foglio Condizioni e del Contratto, entro cinque (5) giorni dal termine previsto contrattualmente o indicato o richiesto per iscritto dalla Stazione Appaltante;
 - 7) per mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei tempi di intervento previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del Capitolato Tecnico, per qualsiasi tipologia di intervento ivi prevista, oltre tre (3) volte in uno stesso anno contrattuale;
 - 8) ingiustificata sospensione o interruzione o ingiustificato abbandono del servizio, da parte del Fornitore;
 - 9) inosservanza reiterata, da parte del Fornitore, alle norme di tutela della Salute e della Sicurezza del Personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
 - 10) inosservanza reiterata degli obblighi assicurativi e previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al Personale impiegato nell'esecuzione del servizio, inclusa la mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.);
 - 11) in ogni altra ipotesi prevista da norme vigenti, dal Capitolato Tecnico, dal Foglio Condizioni e dal Contratto.
2. In tutte le suddette ipotesi di risoluzione ad esso imputabili, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, ed è tenuto a corrispondere gli eventuali danni, diretti ed indiretti, causati, e il maggiore onere che A.S.P. s.p.a. deve sostenere per l'affidamento del servizio ad un altro Operatore Economico, incamerando la Garanzia Definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e riservandosi, A.S.P. s.p.a., di richiedere l'ulteriore maggiore danno se quest'ultima non risultasse sufficiente.
 3. Ai sensi dell'art. 1454 c.c. e dell'art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quando nel corso del periodo di durata dell'affidamento del servizio esplicitato al precedente art. 3, A.S.P. s.p.a. accerti che la sua esecuzione non procede secondo quanto stabilito nel Capitolato, nel Foglio Condizioni e nel Contratto, può stabilire, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle prestazioni richieste e offerte. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.
 4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo del Foglio Condizioni e di cui al Contratto, eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali A.S.P. s.p.a. non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.
 5. **Il Contratto, avente ad oggetto il servizio oggetto d'affidamento e le prestazioni contrattuali, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e l'Appaltatore, si risolve e cessa, ad ogni effetto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese e/o eccezioni a qualsiasi titolo nei confronti di A.S.P. s.p.a., in caso di esaurimento dell'Importo contrattuale complessivo a fronte delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, nel corso del periodo di durata dell'affidamento esplicitato dal presente Foglio Condizioni all'art. 3. L'Importo contrattuale complessivo, al lordo dell'I.V.A. di legge, rappresenta quindi, per A.S.P. s.p.a., il limite massimo di spesa.**
 6. Fermo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Tecnico al quale si rinvia integralmente, A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto allorché la Fase di "START-UP" prevista all'art. 2 Capitolato Tecnico e dal Contratto d'appalto, non sia stata conclusa con esito positivo, o ove sia decorso inutilmente il termine di 55 (cinquantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula e sottoscrizione del Contratto d'appalto, previsto dall'art. 2 del Capitolato Tecnico; rimane, al riguardo, fermo quanto previsto da detto articolo 2 del Capitolato Tecnico.
 7. Il Contratto, avente ad oggetto il servizio e le prestazioni contrattuali, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e l'Appaltatore, si intende risolto, ad ogni effetto, nel caso di cessazione, risoluzione, revoca e/o decadenza, anche anticipata, della Convenzione citata all'art. 1 del presente Foglio Condizioni, intercorrente tra A.S.P. s.p.a. e l'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano - Monferrato", avente ad oggetto l'affidamento ad A.S.P. s.p.a. del Servizio Idrico Integrato. Ciò, senza che l'Appaltatore del servizio, oggetto del presente Foglio Condizioni, possa avanzare pretese e/o eccezioni, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. s.p.a. e verso i Terzi.
 8. Sono fatte salve, ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto previste dalla normativa vigente o dal presente Foglio Condizioni o dal Capitolato Tecnico o dal Contratto.
 9. Per ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 2 del Capitolato Tecnico, A.S.P. s.p.a., ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in ogni momento - a decorrere dalla data di sottoscrizione e stipula del Contratto e nel periodo di durata dell'affidamento esplicitata al precedente art. 3 - con un preavviso scritto, indirizzato all'Appaltatore, di almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione/efficacia, decorsi i quali A.S.P. s.p.a. prende in consegna il servizio oggetto d'affidamento e verifica la regolarità del servizio medesimo e delle prestazioni contrattuali eseguite dall'Appaltatore. Ciò, l'esercizio del recesso, qualora vi sia o si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi di recesso:
 - A. Giusta causa;

B. Mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione di uffici e/o sedi, lo imponessero;

C. Particolari ed imprevedibili situazioni, vicende e/o mutamenti nei programmi di lavoro di A.S.P. s.p.a. non imputabili, lo imponessero.

10. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di servizi dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'ipotesi di recesso prevista dal precedente capoverso del presente articolo e diversa da quella prevista dall'art. 2 del Capitolato Tecnico, nulla e a nessun titolo può pretendere l'Appaltatore. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di servizi dall'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi escluso, nella suindicata ipotesi, ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
11. Alla data di esecuzione/efficacia del recesso previsto dai precedenti capoversi 9 e 10 del presente articolo, il Fornitore deve cessare l'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento e delle prestazioni contrattuali ed ogni attività ad esso demandata in forza del Contratto.
12. Permane fermo, in materia di Antimafia, quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dalla Legge n. 190/2012 e s.m.i., ai quali si rinvia integralmente e ove applicabili.

ART. 16. DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE TRA LE PARTI.

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del Contratto e dei suoi documenti Allegati (es. Foglio Condizioni, Capitolato Tecnico, loro documenti Allegati, etc.), o in qualunque modo a questo connessa, verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.
2. Attesa la natura della Committente e il tipo di servizi pubblici erogati dalla stessa, nel corso della durata dell'affidamento, nelle more della definizione dell'eventuale controversia, l'Appaltatore non può esimersi dall'eseguire le prestazioni contrattuali. Per tali ragioni, la pendenza di un eventuale contenzioso tra le Parti, non consente all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio oggetto del Capitolato Tecnico e del Contratto.
3. È espressamente escluso il ricorso all'Arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI O PARTICOLARI

ART. 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme e previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti norme.
3. In caso di inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al Personale alle sue dipendenze o impiegato, da parte dell'Appaltatore, si applicano rispettivamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a cui si rinvia integralmente.
4. Per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo gravanti su di esso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.

ART. 18. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Relativamente agli aspetti complessivi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, l'Appaltatore deve:
 - Nominare un "Responsabile del Servizio" (preposto opportunamente formato o dirigente), entro la data di stipula e sottoscrizione del Contratto, e comunque su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a.;
 - Verificare che il "Responsabile del Servizio" di cui al precedente capoverso, operi in modo da garantire costantemente il mantenimento delle condizioni di decoro e di sicurezza dei luoghi interessati dal servizio, da inizio servizio fino alla scadenza del periodo di affidamento individuata al precedente art. 3.
2. L'Appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
3. L'Appaltatore si impegna a rispettare, e a fare rispettare al proprio Personale, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché quanto previsto dal Contratto e dai suoi documenti Allegati.

ART. 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA PER L'APPALTATORE ED IL SUO PERSONALE O COLLABORATORI.

1. Durante il periodo di durata del Contratto e dell'affidamento esplicitato nel presente Foglio Condizioni all'art. 3, nonché al termine dello stesso Contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti relativi ad A.S.P. s.p.a. e al Servizio Idrico Integrato da essa erogato - ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dei dati - di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento e delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a Terzi (non autorizzati da A.S.P. s.p.a.), e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
2. L'obbligo di cui al precedente capoverso del presente articolo, non concerne i dati, le informazioni e i documenti che siano e/o diventino di pubblico dominio.
3. L'Appaltatore, e chiunque partecipi a qualsiasi titolo all'esecuzione del servizio, deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., dai relativi Regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, eventualmente adottati, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali o di ulteriore tipo.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. s.p.a. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. e/o a Terzi.
5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque, a qualsiasi titolo, partecipi all'esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali.

ART. 20. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA.

1. Quanto all'assenza di condizioni ostative in capo all'Appaltatore, relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata ed alle verifiche antimafia, si applicano, tenuto comunque conto dell'importo complessivo di Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a cui si rinvia integralmente.

ART. 21. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI GARANZIA DEFINITIVA, A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. A garanzia degli impegni assunti con il Contratto, o previsti negli atti e documenti da questo richiamati o Allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito anche "Codice Appalti"), l'Appaltatore deve prestare apposita Garanzia Fideiussoria (nel presente atto anche "Cauzione Definitiva" o "Garanzia Definitiva") mediante Polizza fideiussoria riferita alla procedura di affidamento, recante le clausole e previsioni previste dalla Lettera di Invito e dalle norme vigenti, e che veda come beneficiario la Stazione Appaltante ovvero A.S.P. s.p.a.
2. L'importo della Garanzia Fideiussoria può essere ridotto così come previsto dall'art. 93, comma 7, Codice Appalti.
3. La Garanzia Fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
4. In caso di R.T.I. o similare, la Garanzia Definitiva richiesta dal presente articolo deve essere presentata, ai sensi dell'art. 103, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla Mandataria/Capogruppo in nome e per conto di tutti i componenti il R.T.I., ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese riunite.
5. La Garanzia Definitiva deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del Contratto; in mancanza la Stazione Appaltante può trattenere l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti del corrispettivo, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.
6. La Garanzia Definitiva è progressivamente svincolata, senza interessi, nei termini e con le modalità indicate all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al quale si rinvia integralmente.
7. La Stazione Appaltante può avvalersi della Garanzia Fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il periodo di durata dell'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della Garanzia Definitiva avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.
8. La Garanzia Definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, qualora, nel corso del periodo di durata dell'affidamento esplicitata dal precedente art. 3, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
9. La Garanzia Definitiva è svincolata senza interessi alla scadenza del Contratto o nel diverso termine di legge, previa dichiarazione della Stazione Appaltante, verificata la regolarità del servizio e delle prestazioni rese, e chiusa ogni eventuale contestazione al riguardo.

ART. 22. RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. A copertura dei danni che possa arrecare ad A.S.P. s.p.a. e/o a Terzi, nell'ambito dell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento e delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore deve possedere, e presentare in copia a A.S.P.

s.p.a., una **Polizza assicurativa R.C. Professionale**, che includa i danni di trattamento dei dati personali e che preveda un massimale annuo pari ad **€ 2.000.000,00 (euro due milioni/00)**.

In alternativa alla stipulazione della Polizza assicurativa di cui sopra, l'Appaltatore può dimostrare l'esistenza di una Polizza R.C. Professionale, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tale caso, deve produrre un'Appendice alla stessa Polizza R.C. Professionale, nella quale si espliciti che la Polizza in questione copra anche il servizio previsto dal presente appalto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale non è inferiore ad € 2.000.000,00 (euro due milioni/00).

2. Rimane fermo quanto previsto dal precedente art. 9 e quanto previsto in tema di coperture assicurative dall'art. 16 del Contratto, a cui si rinvia integralmente.
3. Gli estremi delle Polizze assicurative possedute dall'Appaltatore, ivi compreso la denominazione della Compagnia assicurativa, devono essere comunicati, dall'Appaltatore, per iscritto a A.S.P. s.p.a. all'atto della sottoscrizione e della stipula del Contratto tra le Parti, e, comunque, su richiesta scritta della stessa A.S.P. s.p.a.
4. Resta inteso che sia l'indicazione dei massimali, che in nessun caso si possono configurare come limite di responsabilità per l'Appaltatore, sia la presentazione di Polizze assicurative, non esonerano l'Appaltatore dalle sue responsabilità (es. civili, etc.) comunque configurabili. Resta, pertanto, inteso che eventuali risarcimenti di danni, ad esso ascrivibili, che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle Polizze assicurative, restano comunque, per intero, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
5. L'entità dei premi assicurativi, dei conguagli dei premi, ed ogni altra spesa inerente alla stipulazione di tutte le Polizze assicurative, sono totalmente, ed esclusivamente, a carico dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore deve documentare tali condizioni a A.S.P. s.p.a. con la presentazione di copia delle della/e quietanza/e di pagamento dei premi assicurativi durante il periodo di durata dell'affidamento del servizio esplicitato dal precedente art. 3, su richiesta di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. o del R.U.P. come indentificati dai documenti di procedura.
7. Resta inteso che qualunque danno arrecato a persone, animali e/o cose, causato dall'Appaltatore e/o dal suo Personale e/o suoi collaboratori, anche a mezzo di mezzi e/o attrezzature impiegati per l'esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali, è per intero a carico del medesimo Appaltatore che deve, di conseguenza, provvedere al risarcimento del danno e al ripristino.
8. L'Appaltatore deve adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari, o anche solo opportuni, per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone e alle cose, nel corso del periodo di durata dell'affidamento.
9. A.S.P. s.p.a. non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni e/o di altri sinistri che dovessero derivare all'Appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra causa.

TITOLO IV – NORME DI CHIUSURA E FINALI

ART. 23. CODICE ETICO E D.P.G. DI A.S.P. S.P.A. E D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI.

1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico e nel D.P.G. disponibili sul sito web di A.S.P. s.p.a. alla sezione Società Trasparente.
2. L'Appaltatore dichiara di avere preso visione del Codice Etico di A.S.P. s.p.a. e del D.P.G. e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi a qualsiasi titolo all'esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio di ASP spa.
3. In particolare, l'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 08/06/2001, n. 231 e s.m.i e del M.O.G., e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
4. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Appaltatore, è considerata un inadempimento grave e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

ART. 24. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

1. Oltre a quanto stabilito dal presente Foglio Condizioni, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto d'Appalto, l'esecuzione del servizio e delle prestazioni contrattuali è soggetta all'osservanza di tutta la normativa applicabile, in particolare:
 - a) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle parti e nei disposti applicabili;
 - b) D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nelle parti e nei disposti applicabili;

- c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle parti e nei disposti applicabili richiamati;
- d) Codice Civile, vigente in Italia.

ART. 25. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Fermo quanto previsto dai Documenti di Procedura e ad eccezione di quelli che per legge sono a carico di A.S.P. s.p.a., sono per intero a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante A.S.P. s.p.a.:
 - a) le tasse, le imposte e gli altri oneri, inclusi quelli fiscali, le spese e i costi per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche, autorizzazioni amministrative e/o titoli, utili o occorrenti per l'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto d'affidamento;
 - b) le spese/imposte di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle precedenti lettere del comma 1, le maggiori somme sono, comunque, a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso A.S.P. s.p.a.
3. Pertanto, le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest'ultimo, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo, ove dovute, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 26. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

1. I dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi dell'A.N.A.C., inerenti l'affidamento del servizio e il Contratto, sono pubblicati sul sito web di A.S.P. s.p.a., nella sezione "Società Trasparente" e nella sezione "Bandi di Gara", a cura di quest'ultima A.S.P. s.p.a.
2. L'Appaltatore prende atto, ed acconsente, che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico, e quanto Offerto economicamente in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente della Committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti.

ART. 27. COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE TRA LE PARTI.

1. Ogni comunicazione, segnalazione o richiesta tra le Parti relative al servizio e alle attività oggetto del Foglio Condizioni, del Capitolato Tecnico e del Contratto, deve essere effettuata per iscritto, e si intende validamente eseguita se inviata a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica, e deve essere indirizzata al domicilio eletto, o, in caso di variazione, al domicilio comunicato tempestivamente per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. I recapiti di posta elettronica ordinaria e di pec sono indicati dalle Parti all'atto della stipula del Contratto.

ART. 28. DOMICILIO ELETTO DALLE PARTI.

1. Le Parti, per tutta la durata dell'affidamento del servizio esplicitata dal precedente art. 3, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica sempre previsto dal precedente art. 3, devono eleggere un domicilio per tutte le comunicazioni ad esso inerenti e connesse, comprese le notifiche giudiziarie.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere comunicata tempestivamente all'altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, e ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec. Il domicilio è eletto all'atto della stipulazione e sottoscrizione del Contratto tra le Parti.

ART. 29 LOGO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

1. Durante il periodo di durata del Contratto e dell'affidamento esplicitato nel presente Foglio Condizioni all'art. 3, nonché al termine dello stesso Contratto, l'Appaltatore (e chiunque, a qualsiasi titolo, partecipi all'esecuzione del servizio oggetto di affidamento) ha l'obbligo di non abusare del logo di A.S.P. s.p.a. di cui venga eventualmente in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto d'affidamento, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

*** **